

go di liquidare il capitale garantito quando il decesso dell'assicurato sia avvenuto prima che siano trascorsi i due anni dalla data di stipulazione del contratto.

Al riguardo occorre considerare che il legislatore, con la norma contenuta nell'art. 1927 C.C., ha inteso cautelare l'assicuratore da eventuali speculazioni. È evidente, però, che nel caso di suicidio di un assicurato con polizza aziendale non può sussistere alcun tentativo di speculazione perché dette polizze garantiscono le indennità di legge, in ogni caso dovute, per cui l'ipotesi della speculazione dovrebbe essere limitata all'eventuale eccedenza fra le indennità stesse e l'ammontare delle prestazioni assicurative, eccedenza generalmente esigua e tale da non giustificare il dubbio di un tentativo di speculazione da parte dell'assicurato.

D'altronde, nella maggior parte dei casi, l'assicurato ignora l'esistenza della garanzia assicurativa prestata con polizza aziendale.

Lo stesso ragionamento vale per le polizze collettive non aziendali, tenuto con-